



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

DELIBERAZIONE N. 23

Del 14/05/2026

OGGETTO: Ricorso in appello al Consiglio di Stato promosso da [REDACTED] avverso ordinanza cautelare del TAR Abruzzo – L'Aquila, Sez. I, n. 42/2026, pubblicata in data 27/02/2026 nel procedimento n. 290/2025 Reg.Ric.. - Conferimento incarico di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con Avv. Prof. Silvano Mazzantini Esercizio 2026 (CIG BBA6D7F4EC)

Il giorno 14 maggio 2026 presso la sede dell'AREACOM – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Donato Cavallo, Direttore Generale dell'AREACOM, individuato con D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”;

VISTA la L.R. n.25 del 06.06.2023 ad oggetto “Riordino del comparto della Committenza della Regione Abruzzo”;

VISTA la Deliberazione n. 3 del 29.01.2024 che approva il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AreaCom”;

VISTA la L.R. 6 Febbraio 2025 n. 3 - Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni, pubblicata sul BUR speciale n.37 del 07.02.2025;

VISTA la deliberazione n. 33 dell'11/07/2025 di conferimento dell'incarico all'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con Avv. Prof. Silvano Mazzantini per la rappresentanza e difesa nel ricorso al TAR L'Aquila promosso [REDACTED] per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, della deliberazione n. 26 del 09/05/2025 emessa dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza, in persona del Direttore Generale, avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione tra categorie riservata al personale di ruolo dell'AreaCom;

VISTA altresì la determinazione dirigenziale n. 163 del 14/10/2025 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa ed acquisito il relativo CIG per la rappresentanza e difesa nel summenzionato giudizio;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 42/2026, pubblicata in data 27/02/2026 nel procedimento n. 290/2025 Reg.Ric. con la quale il TAR Abruzzo – L'Aquila, Sez. I ha:

- respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata, riconoscendo la natura di procedura di progressione verticale speciale ex art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, con novazione oggettiva del rapporto di servizio;
- respinto la domanda cautelare “per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora”



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

PRESO ATTO che in riferimento alla citata controversia è stato notificato all'Agenzia ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare n. 42/2026, pubblicata in data 27/02/2026 nel procedimento n. 290/2025 Reg.Ric nell'interesse [REDACTED];

DATO ATTO che l'Agenzia non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni;

VISTE:

- la nota inviata all'Avvocatura regionale prot. n. 424 del 30.01.2020, con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell'Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se fosse consentito il ricorso al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;
- la nota prot. n. 35525 del 06.02.2020 di riscontro dell'Avvocatura regionale alla sopracitata nota n. 424 del 30.01.2020, che rilevava quale motivo ostativo al sopracitato patrocinio l'orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un'occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio della stessa Avvocatura regionale;
- l'assenza di riscontro da parte dell'Avvocatura dello Stato alla predetta nota dell'Avvocatura regionale, inoltrata per conoscenza, in cui si chiedeva alla stessa di valutare la possibilità di assumere la difesa dell'Agenzia, fermo restando che l'assunzione della difesa da parte della stessa per enti non statali rappresenta una mera facoltà autorizzata da specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 56, comma 1, lett. h), del D.lgs 36/2023, le disposizioni del codice in materia di contratti pubblici non si applicano ai contratti di patrocinio e rappresentanza legale, fermo restando che l'affidamento dei medesimi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento di cui all'art. 3 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI;

- il Decreto n. 2 del 14/1/2021 relativo alla costituzione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi di supporto al RUP con profilo amministrativo/contabile e con profilo tecnico/giuridico;
- la deliberazione n. 47 in data 15.11.2024 con la quale è stata approvato il "Disciplinare per il conferimento degli incarichi Legali per la difesa e la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza";
- la determinazione n. 1 del 3.02.2026 avente ad oggetto "Primo aggiornamento anno 2026 elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi professionali. Approvazione e pubblicazione";

DATO ATTO che l'affidamento di incarichi di patrocinio legale rientra nel novero dei contratti esclusi di natura fiduciaria (intuitu personae), la cui decisione di agire e resistere in giudizio, nonché il relativo conferimento del mandato alle liti, sottendono valutazioni di preminente interesse pubblico che restano di competenza del Direttore Generale; ciò nell'esercizio delle sue piene funzioni sia di Rappresentante Legale dell'Agenzia, ai fini della valida costituzione in giudizio, sia di organo di indirizzo politico, a cui pertiene la legittimazione e la responsabilità di definire le strategie di tutela dell'Agenzia a fronte di contenziosi che, come quello in oggetto, impattano direttamente sul perseguimento degli obiettivi istituzionali e sociali dell'Agenzia stessa;

PRESO ATTO che il ricorso in oggetto è riferito alla medesima controversia oggetto di pregresso contenzioso al TAR proposto da parte ricorrente, nell'ambito del quale il patrocinio legale dell'Agenzia è stato conferito all'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con Avv. Prof. Silvano Mazzantini;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di conferire l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale nella controversia in oggetto al medesimo professionista in continuità con l'incarico precedentemente conferito allo stesso ed avente il medesimo oggetto e comunque i caratteri della consequenzialità e complementarietà (vedasi la citata delibera direttoriale n. 33 in data 11/07/2025), ai fini anche dell'uniformità della linea di difesa e del conseguente risparmio di spesa dovuto alla continuità della medesima;

CONSIDERATO che la procura ad litem relativa al contenzioso in oggetto è stata conferita in data 04/05/2026 dal Direttore Generale all'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con l'Avv. Prof. Silvano Mazzantini iscritto al citato elenco, il cui profilo presenta i requisiti richiesti per la specificità della materia;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con l'Avv. Prof. Silvano Mazzantini in data 11/05/2026, acquisito al prot. n. 2166 in data 13/05/2026, ritenuto congruo e rispettoso del principio dell'equo compenso (L. 49/2023) e dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, per l'ammontare complessivo di euro 19.248,71 (diciannovemiladuecentoquarantotto/71) comprensivo di spese generali, Cpa, IVA, così suddiviso:

Compenso totale	13.192,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	1.978,80
Cassa Avvocati (4%)	606,83
Totale imponibile	15.777,63
IVA 22% su imponibile	3.471,08
TOTALE	19.248,71

VISTE le dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico da parte degli Avvocati Prof. Marco Mastracci e Prof. Silvano Mazzantini, acquisite agli atti dell'Agenzia con prot. n. 2169 del 13/05/2026 (Allegato A);

RILEVATO, sotto il profilo contabile:

- che, con note prot. n. 411/26 del 29.01.2026, prot. n. 765/26 in data 17.02.2026, prot. n. 1607/26 in data 13.04.2026 la Direzione Generale ha già provveduto a quantificare e richiedere alla Regione Abruzzo le risorse indispensabili a garantire l'operatività dell'Agenzia, ivi incluse le somme necessarie alla copertura degli oneri per il patrocinio legale;
- che solo recentemente si è insediato il nuovo Organo di Revisione Contabile, a seguito di dimissioni del precedente rassegnate il 26.08.2025;
- che, ad oggi, pertanto non è stato possibile ancora procedere al perfezionamento del processo di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO che l'Agenzia opera in regime di esercizio provvisorio e che l'Amministrazione sta procedendo all'assunzione degli impegni di spesa utilizzando i fondi già stanziati nel Bilancio di Previsione 2025-2027 – annualità 2026, con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Dirigente della competente Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Personale, che attesta la sussistenza della copertura finanziaria sul Capitolo 425;

RAVVISATA l'urgenza e indifferibilità del conferimento dell'incarico legale oggetto del presente provvedimento, derivanti dai ristretti termini processuali imposti dal rito speciale in materia di appalti ex artt. 119 e 120 C.P.A., che impongono l'immediata costituzione in giudizio, al fine di poter esercitare il proprio diritto/dovere alla difesa,



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

costituzionalmente garantito, correlato al bisogno a che sia affermata la rispondenza dell'attività amministrativa svolta al paradigma normativo prestabilito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

CONSIDERATO, altresì, che l'inerzia difensiva potrebbe comportare un danno irreparabile all'Agenzia, configurando un'ipotesi di responsabilità per danno erariale superiore a quella derivante dalla temporanea postergazione dell'impegno contabile;

RITENUTO, quindi, che l'incertezza contabile sopra descritta non possa pregiudicare l'indifferibile interesse pubblico alla tutela legale dell'Agenzia nel giudizio amministrativo indicato;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad impegnare la predetta somma di euro 19.248,71 (diciannovemiladuecentosettantotto/71) a favore dall'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con l'Avv. Prof. Silvano Mazzantini sul capitolo 425 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027 – Esercizio 2026, dando atto della capienza dei fondi gestiti in esercizio provvisorio ai sensi del D.Lgs. 118/2011

CONSIDERATO opportuno, altresì, al fine di garantire il massimo rispetto della normativa vigente e la certezza dei rapporti negoziali, dare mandato alla competente Area Legale di sottoscrivere con il professionista incaricato il disciplinare d'incarico, secondo il vigente modello; tale atto regolerà i reciproci diritti e doveri, definendo analiticamente le prestazioni richieste e pattuendo espressamente che l'esigibilità del compenso sia condizionata sospensivamente all'avvenuta regolarizzazione contabile;

VISTO il parere in materia di conferimento di incarichi legali rimesso dall'Avv. Eugenio Galluppi in data 10.12.2025, acquisito al protocollo nr. 0005269/25 del 10/12/2025, il quale garantisce il servizio biennale di supporto giuridico di consulenza legale e di assistenza professionale alla Direzione Generale, in accordo quadro monofornitore, giusta determinazione direttoriale n. 83 del 23.04.2024;

TENUTO CONTO:

- il paragrafo 5.2, lett. g), dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 che detta una particolare e derogatoria disciplina contabile per il conferimento degli incarichi legali (vedasi fra tutte deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Molise n. 35/2021/PAR del 14.04.2021);

- che il menzionato principio contabile, al fine di garantire la copertura della spesa relativa a contenziosi, consente di accantonare risorse su impegni futuri ancor prima del perfezionamento dell'obbligazione giuridica, con imputazione della spesa all'esercizio di sottoscrizione del contratto, in deroga al principio della competenza potenziata;

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 9.1, il quale stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio è consentita la gestione delle spese per le quali l'Ente ha l'obbligo di provvedere, nonché delle spese necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra pienamente in tale fattispecie derogatoria di "spesa obbligatoria", in quanto finalizzata a garantire la difesa dell'Agenzia in un giudizio caratterizzato da scadenze processuali perentorie, la cui inerzia determinerebbe un danno patrimoniale grave e certo, derivante dalla soccombenza e dalla mancata tutela delle ragioni dell'Agenzia;

VISTA la tracciabilità del presente affidamento garantita attraverso l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) n. BBA6D7F4EC;

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di prendere atto** delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse e di insussistenza di condizioni di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico da parte dell'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con l'Avv. Prof. Silvano Mazzantini, acquisita agli atti dell'Agenzia con prot. n. 2169 del 13/05/2026 (Allegato A);
3. **di conferire** l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'AreaCom nel giudizio in oggetto all'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con l'Avv. Prof. Silvano Mazzantini, attesa l'improcrastinabile esigenza di tutela del patrimonio e delle ragioni dell'Agenzia di fronte a scadenze processuali perentorie;
4. **di ritenere** congruo il preventivo di spesa in data 11/05/2026 trasmesso dall'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con l'Avv. Prof. Silvano Mazzantini, con studio in ROMA alla Via Montesanto n. 10/A, per il patrocinio legale nel procedimento in oggetto, acclarato al protocollo dell'Agenzia n. 2166 in data 13/05/2026 per l'ammontare complessivo di 19.248,71 (diciannovemiladuecentoquarantotto/71) comprensivo di spese generali, Cpa, IVA, così suddiviso:

Compenso totale	13.192,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	1.978,80
Cassa Avvocati (4%)	606,83
Totale imponibile	15.777,63
IVA 22% su imponibile	3.471,08
TOTALE	19.248,71

5. **di impegnare** la predetta somma di Euro 19.248,71 (diciannovemiladuecentosettantotto/71) a favore dall'Avv. Prof. Marco Mastracci in aggregazione con l'Avv. Prof. Silvano Mazzantini sul capitolo 425 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025 – 2027 – Esercizio 2026, dando atto della capienza dei fondi gestiti in esercizio provvisorio ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
6. **di dare atto** che al presente affidamento è attribuito il Codice Identificativo Gara (**CIG**) n. **BBA6D7F4EC**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e che tale codice verrà riportato in ogni documento di pagamento relativo al presente incarico;
7. **di dare mandato** all'Area Legale di procedere alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico secondo lo schema di disciplinare vigente, stabilendo espressamente che l'esigibilità del compenso professionale è subordinata sospensivamente all'avvenuta regolarizzazione contabile e all'effettiva disponibilità di cassa;
8. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario al professionista per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite;
9. **di notificare** il presente provvedimento al legale interessato;
10. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito "Amministrazione Trasparente" dell'Agenzia, alla sezione "Bandi di Gara e contratti".



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

L'estensore

(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)

firmato elettronicamente

Il Dirigente Area AA.GG, Legali e Contenzioso

(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)

firmato digitalmente

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Il Dirigente dell'Area Amministrazione,

Finanza, Controllo e Personale

(Dott. Andrea Trappolini)

firmato digitalmente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente dell'Area AA.GG, Legali e Contenzioso

(Dott. Claudio Sciorilli Borrelli)

firmato digitalmente